Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 maggio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 23.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **979.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina dello **sport.**

Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport di cui all'art. 147.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 197. — Titolo per l'iscrizione: laurea in medicina e chirurgia. Numero massimo di iscritti: 10 per ogni anno di corso (totale 30 iscritti).

Durata del corso: 3 anni.

Frequenza: obbligatoria per l'intero anno accademico.

Sede ufficiale: istituto di fisiologia umana.

Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

L'ammissione ai corsi avviene per titoli.

Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili, l'ammissione dei candidati aventi pari titoli e

uguale data di presentazione della domanda, sarà regolata da prove di esami davanti ad una commissione nominata dal consiglio dei docenti della scuola.

La direzione del corso è affidata al direttore dell'istituto di fisiologia umana.

Art. 198. — Materie di insegnamento:

1° *Anno*:

1) anatomia dell'apparato locomotore;

2) biomeccanica applicata all'esercizio fisico;

3) biochimica generale ed applicata;

4) antropometria e auxologia;

5) storia, sistematica e tecnologia degli sports;

6) istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sports;

7) istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata all'attività sportiva.

2° *Anno*:

1) anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;

2) fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;

3) biochimica ed energetica muscolare;

4) valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;

5) biofisica del muscolo (facoltativa);

6) fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativa);

7) farmacologia applicata all'attività sportiva (facoltativa);

8) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva (facoltativa).

3° *Anno*:

1) fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;

2) educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;

3) chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;

4) medicina legale e infortunistica;

5) traumatologia e ortopedia dello sport;

6) fisiopatologia degli sports (facoltativa);

7) assistenza medico sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativa).

Art. 199. — La scuola inoltre svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti dal consiglio dei docenti della scuola.

Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche e sul campo. Gli esami annuali si svolgeranno per gruppi di materie, comprendenti discipline incluse nel piano di studio esposto.

Il gruppo di materie comprende tutte le materie di insegnamento e quelle facoltative scelte dal candidato, previste per ogni anno di corso.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali. Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in altro caso approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **980.**

Trasferimento di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Pavia, adottate rispettivamente in data 20 marzo 1975, 13 maggio 1975, 22 ottobre 1975 e 27 ottobre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di operare una ridistribuzione di posti di assistente di ruolo al fine di perequare il rapporto assistenti studenti presso le diverse cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia;

Ritenuto che tale finalità può essere soddisfatta con la modificazione organica proposta dagli organi accademici dell'Università degli studi di Pavia;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse pubblico, di disporre le seguenti modificazioni organiche dei posti di assistente di ruolo attribuiti alle cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia con i provvedimenti sopra citati;

Considerato che i titolari dei posti hanno manifestato il consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i posti di assistente ordinario, ricoperti dai relativi titolari, già assegnati alle sottonotate cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia, sono così ripartiti:

1) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica è attribuito alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, con il titolare dott. Stefano Tinozzi;

2) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, alla cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze è attribuito alla cattedra di genetica medica, con il titolare dottor Luciano Tiepolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 25

LEGGE 28 aprile 1976, n. 155.

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 59.400 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione dell'accordo intervenuto il 7 novembre 1975 — tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali postelegrafoniche — e ratificato ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante disposizioni sul trattamento economico e sulle competenze accessorie del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 23.900 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 73.200 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione dell'accordo intervenuto il 30 ottobre 1975 — tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima — e ratificato ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante disposizioni sul trattamento economico e sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 8.400 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione dell'accordo intervenuto il 2 dicembre 1975 — fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria — e ratificato ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante disposizioni sul trattamento economico e sulle competenze accessorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 33.500 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 67.500 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 26 gennaio 1976 e confermato il 15 e il 16 marzo 1976 — tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima — per la corresponsione dal 1° luglio 1975 di una somma di L. 20.000 mensili alle categorie di personale indicate nel decreto stesso.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché le disposizioni analoghe previste da successivi articoli della stessa legge.

Art. 5.

La somma di L. 20.000 mensili con la stessa decorrenza e modalità stabilite dai decreti di cui ai precedenti articoli è corrisposta al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai segretari comunali e provinciali provvisti del trattamento dirigenziale.

Art. 6.

Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono assegnate alle aziende medesime quale sovvenzione straordinaria del Tesoro. All'onere di complessive lire 186.800 milioni derivante dagli articoli citati si provvede quanto a lire 28.100 milioni, a lire 2.900 milioni ed a lire 14.800 milioni a carico, rispettivamente, dei capitoli 6856, 9001 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 141.000 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

La previsione del capitolo 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1976 è elevata da L. 800.000.000.000 a L. 901.000.000.000, in

relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, iscritto al capitolo 6856 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) è aumentato di lire 101 miliardi.

All'onere di L. 101.000.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome interessate.

Art. 7.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sulle L. 20.000 mensili nonché sull'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1976, n. **156**.

Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità del flusso del credito agevolato per la ristrutturazione industriale, l'intervento nei punti di crisi, il sostegno dell'artigianato, lo svolgimento delle attività istituzionali della GEPI nonchè l'apporto alle esportazioni, sono disposte le seguenti misure.

1) Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedere in applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli già previsti dall'art. 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464 e dell'art. 4 della legge 7 giugno 1975, n. 230:

9.000 milioni per l'anno finanziario 1976;
21.000 milioni per l'anno finanziario 1977;
30.000 milioni per l'anno finanziario 1978;
24.000 milioni per gli anni finanziari dal 1979 al 1988.

Si applica il secondo comma del predetto art. 4 della legge 7 giugno 1975, n. 230.

2) Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, e con le modalità e condizioni previste dalla legge predetta, e successive modificazioni, e dall'art. 1, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

3) Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 380 miliardi ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1976, di lire 38 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 23 miliardi per l'anno 1986.

La lettera *i*) dell'art. 44 della legge 25 luglio 1952, numero 949, come risulta modificato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è così sostituita:

« *i*) determina annualmente, in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente art. 37, plafonds di contributo per regioni, assicurando l'integrale accoglimento, nei limiti delle suddette disponibilità, delle domande di finanziamento regolarmente presentate alla Cassa e relative ad imprese insediate nel Mezzogiorno ovvero in zone in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore ».

4) L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, rispettivamente sino a lire 42.000 milioni il primo, e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, all'aumento del capitale per lire 84 miliardi, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

5) Il Fondo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire

600 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

Al fondo di cui al precedente comma è altresì assegnata la somma di lire 70 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

La complessiva somma di lire 670 miliardi di cui ai commi precedenti, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1977, lire 150 miliardi per l'anno 1978, lire 145 miliardi per l'anno 1979, lire 118 miliardi per l'anno 1980, lire 95 miliardi per l'anno 1981 e lire 92 miliardi per l'anno 1982.

Art. 2.

La previsione di entrata del capitale 1026 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 138 miliardi in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari o postali.

In correlazione a tali maggiori entrate, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, iscritto al cap. 9001, è aumentato di lire 138 miliardi.

All'onere di lire 138 miliardi derivante dall'applicazione del precedente art. 1, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del C.I.P.E. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.

La realizzazione di progetti di investimento di cui al comma precedente si intende autorizzata se il C.I.P.E., entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del C.I.P.E. sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25% dell'ammontare dell'investimento. Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di rispettiva competenza per progetti di cui al primo comma che non risultino approvati dal C.I.P.E. o per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo comma.

Art. 4.

Le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore ai 5 miliardi, sono tenute a trasmettere, per informazione, al Ministro per il bilancio e la programmazione economica e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato i loro programmi annuali e pluriennali di investimento.

Le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi sono tenute a effettuare l'informazione di cui al comma precedente su richiesta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di intesa, rispettivamente, con il Ministro per le partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle amministrazioni concedenti.

In caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente comma si applicano a carico degli amministratori delle società le sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e successive modificazioni e integrazioni.

Le informazioni contenute nei programmi di cui al primo comma sono sottoposte al vincolo del segreto d'ufficio, sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione economica e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli istituti e alle aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite, con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le modalità di applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4.

Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma sono abrogati l'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 322.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 128. Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del predetto decreto-legge.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Rapubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO — ANDREOTTI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **157**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria maggiore e di S. Nicola di Bari, in Terni, e di S. Pietro apostolo, in Stroncone.

N. 157. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni 1° gennaio 1973, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria maggiore e di S. Nicola di Bari, in frazione Collescipoli del comune di Terni, con quella di S. Pietro apostolo, in frazione Aguzzo del comune di Stroncone (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 33

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Determinazione della misura del saggio totale d'interesse, del concorso nel pagamento degli interessi e dell'onere a carico dei beneficiari sui finanziamenti effettuati ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto l'art. 18 della cennata legge n. 153, il quale dispone che il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accordati dagli istituti di credito agrario di miglioramento alle aziende che attuino un piano di sviluppo debitamente approvato, non può superare il 9 % elevabile all'11 % per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi ivi comprese le zone classificate montane per la durata di anni venti per gli investimenti fondiari e per la durata di anni dieci per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame conseguito e di ogni altra dotazione aziendale;

Visto il medesimo art. 18, il quale stabilisce che il tasso di favore e cioè l'onere a carico del beneficiario, pari alla differenza tra il saggio totale d'interesse praticato dagli istituti ed il predetto concorso negli interessi, non può essere inferiore al 3 % ed al 2 % limitatamente alle zone del Mezzogiorno ed agli altri territori depressi ivi comprese le zone classificate montane;

Visto l'art. 19 della ripetuta legge n. 153, il quale stabilisce che il cennato concorso negli interessi è concesso agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento che praticano il tasso d'interesse e le aliquote accessorie e cioè il saggio totale, come richiamato dal precedente art. 18, in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Ritenuta l'opportunità di determinare la misura del saggio totale, del concorso nel pagamento degli interessi e, quindi, dell'onere a carico dei beneficiari sui finanziamenti effettuati dagli istituti di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge n. 153 in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario e con riserva di modificare le predette misure ove le condizioni del mercato finanziario subiscano ulteriori variazioni;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale si è espresso in merito con lettera del 26 febbraio 1976, n. 39488;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tali tassi, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, il tasso d'interesse, comprensivo delle aliquote accessorie, da praticare dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento per le operazioni di finanziamento previste dai citati articoli è confermato per il corrente anno 1976 nella misura del 13,40 % pari a quella stabilita per l'anno 1975.

Il concorso nel pagamento degli interessi per i suddetti finanziamenti è stabilito nella misura del 9 % elevabile all'11 % per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi compresi le zone classificate montane.

Il tasso di favore e quindi l'onere a carico del beneficiario è fissato nella misura del 4,40 %, riducibile al 2,40 % per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Le predette misure del saggio totale, del concorso nel pagamento degli interessi, e del tasso di favore come specificato nelle premesse, potranno essere modificati in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 112

(5105)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita complementare di tariffe in vigore e di tassi di premio non compresi in tariffe in vigore presentati dalla Società cattolica di assicurazione, in Verona, e abrogazione di alcune tariffe vita a suo tempo autorizzate alla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga in vigore nonché di tassi di premio relativi ad altre tariffe vita in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alle predette domande;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati secondo il testo debitamente autenticato la seguente tariffa complementare di assicurazioni sulla vita in sostituzione dell'analoga in vigore nonché i tassi di premio relativi alle seguenti tariffe vita in vigore, presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare di assicurazioni miste e combinate (in sostituzione della analoga approvato con decreto ministeriale 10 gennaio 1964);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 26 ottobre 1967);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 26 ottobre 1967);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 8 settembre 1969);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 8 settembre 1969);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1969);

tariffa 4 H relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale crescente del 4 % dal secondo anno pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 13 luglio 1974).

Art. 2.

Sono abrogate le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita a suo tempo autorizzate per la predetta società:

tariffa IIIa, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1960);

tariffa 3U, relativa all'assicurazione temporanea per in caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1960);

tariffa 4C, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 10 gennaio 1964);

tariffa 4B, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dello assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 10 gennaio 1964).

Roma, addì 3 marzo 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4709)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.M.M. - Industrie minerali meridionali, stabilimento di Mastricarro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. I.M.M. - Industrie minerarie meridionali, stabilimento di Mastricarro (Catanzaro), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.M.M. - Industrie minerarie meridionali, stabilimento di Mastricarro (Catanzaro).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5007)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1976.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dal 3 settembre 1973;
Visti i decreti ministeriali 5 febbraio 1975, 13 maggio 1975, 9 giugno 1975, 10 giugno 1975, 11 giugno 1975 e 2 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata a ventisette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5008)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodopeptone » e delle relative categorie « Jodovitopeptone B/1 », della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ruggero Rotondi, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4737/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 10 settembre 1953 e 28 febbraio 1958 con i quali vennero registrate ai numeri 8078, 8078/A, 8078/B, 8078/C e 8078/D, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Jodopeptone » (nelle confezioni flacone sciroppo da g 160, flacone × g 30 gocce, flacone × g 30 gocce arsenicale, flacone × g 30 gocce con teobromina, fiale 10 × 2 cc di 1° grado e fiale 10 × 2 cc di 2° grado) e le relative categorie « Jodovitopeptone B/1 », fiale di 2° grado, sciroppo, fiale di 1° grado e gocce, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ruggero Rotondi, con sede in Firenze, via Brunetto Latini, 94, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972 nonchè la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973 concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;
Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, nè ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;
Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;
Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jodopeptone » (nelle confezioni flacone sciroppo da g 160, flacone × g 30 gocce, flacone × g 30 gocce arsenicale, flacone × g 30 gocce con teobromina, fiale 10 × 2 cc di 1° grado e fiale 10 × 2 cc di 2° grado) nonchè delle relative categorie « Jodovitopeptone B/1 » fiale di 2° grado, sciroppo, fiale di 1° grado e gocce, registrate rispettivamente ai numeri 8078, 8078/A, 8078/B,

8078/C e 8078/D, in data 10 settembre 1953 e 28 febbraio 1958, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ruggero Rotondi di Firenze.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4719)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.

Deroghe alle disposizioni dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 543/69 modificato con il regolamento (CEE) numero 515/72, in materia di autotrasporto di cose.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del regolamento (CEE) n. 543/69 del consiglio del 25 marzo 1969, modificato dai regolamenti n. 514/72 e n. 515/72 del 28 febbraio 1972, il quale stabilisce che i membri dell'equipaggio di un veicolo non adibito ad un servizio regolare di trasporto debbono essere muniti di un libretto individuale di controllo, conforme al modello stabilito e detta altresì norme per la compilazione del libretto stesso;

Visto l'art. 14-*bis* del suindicato regolamento n. 543/69, inserito dopo l'art. 14 dall'art. 5 del regolamento n. 515/72, ai sensi del quale, qualora si tratti di trasporti nazionali di merci effettuati entro un raggio di 50 km dalla sede di servizio del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, gli Stati membri possono, tra l'altro, autorizzare deroghe alle disposizioni dell'art. 14, fino all'introduzione obbligatoria dell'apparecchio di controllo di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1463/70, prendendo, previa consultazione della commissione, i provvedimenti adeguati per garantire un controllo efficace dell'osservanza delle disposizioni applicabili a tale categoria di trasporti, al fine di assicurare che non venga compromesso il livello di protezione sociale e di sicurezza della circolazione stradale;

Visto l'art. 124, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l'art. 7 della legge n. 62 del 14 febbraio 1974, con il quale viene stabilito che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 543 relative ai periodi di guida, riposo e pausa e ai necessari controlli si applicano agli autoveicoli adibiti ai trasporti di persone e di cose, esclusi quelli indicati nell'art. 4 del suddetto regolamento (CEE) n. 543;

Visto l'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l'art. 8 della legge n. 62 del 14 febbraio 1974 con il quale sono state stabilite le sanzioni applicabili per il conducente che sia sprovvisto di libretto individuale di controllo ovvero non abbia con sé o tenga in modo incompleto o alterato il suddetto libretto;

Ritenuta l'opportunità, per i sopraindicati trasporti nazionali di merci previsti dall'art. 14-*bis* del regolamento (CEE) n. 543/69, di consentire, a titolo transitorio, fino all'introduzione obbligatoria dell'apparecchio di controllo di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1463/70, talune deroghe alle norme di compilazione del libretto individuale di controllo da parte dei membri dell'equipaggio, che garantiscano peraltro un efficace controllo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie applicabili alla suddetta categoria di trasporti;

Consultata la commissione delle Comunità europee;

Decreta:

Art. 1.

Fino all'introduzione obbligatoria dell'apparecchio di controllo di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, su domanda dei titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, gli uffici provinciali M.C.T.C. possono autorizzare la deroga, prevista dagli articoli seguenti, alle disposizioni contenute nell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 543/69 del 25 marzo 1969, in ordine alla compilazione del libretto individuale di controllo da parte dei membri dell'equipaggio dei singoli veicoli, cui si riferiscono le suddette licenze o autorizzazioni, qualora si tratti di trasporti nazionali di merci effettuati entro un raggio di 50 km dalla sede di servizio di ciascun veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio.

Il raggio di 50 km di cui al comma precedente è calcolato in linea d'aria dal centro del comune in cui si trova la sede di servizio del veicolo.

Art. 2.

La domanda di cui all'art. 1, diretta all'ufficio provinciale M.C.T.C., presso cui sono immatricolati i veicoli in relazione ai quali si richiede la deroga, deve essere corredata, per ciascun veicolo, da una dichiarazione in duplice esemplare, redatta in conformità dell'allegato *A* al presente decreto, sottoscritta dal titolare della licenza o autorizzazione, ovvero da personale che ne abbia potere di rappresentanza.

In calce alla dichiarazione originale di cui al precedente comma, l'ufficio provinciale M.C.T.C. appone l'annotazione, con la quale si accorda la deroga, prevista dal successivo art. 3, subordinata all'espressa condizione che i membri dell'equipaggio rechino con sé una dichiarazione, redatta in conformità dell'allegato ***B*** al presente decreto, e vidimata dal competente ispettorato provinciale del lavoro, dalla quale risultino i tempi di guida, pausa e riposo assegnati al suddetto personale per il servizio di cui trattasi, in conformità degli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (CEE) n. 543/69.

Le dichiarazioni previste dal presente articolo, munite rispettivamente dell'annotazione e della vidimazione indicate al comma precedente, devono accompagnare i trasporti per i quali è accordata la deroga, e devono essere esibite, per il controllo, al personale cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

La deroga esonera i membri dell'equipaggio dall'obbligo della compilazione dei fogli giornalieri del libretto individuale di controllo, relativamente a quei dati che sono desumibili dalla dichiarazione di cui all'allegato *B* del presente decreto.

Dovranno comunque essere indicati sul foglio giornaliero del libretto stesso:

a) il giorno dell'effettuazione del trasporto;

b) il numero di targa del veicolo utilizzato;

c) gli estremi dell'autorizzazione di deroga annotata in calce alla dichiarazione conforme all'allegato *A*.

I dati di cui al precedente comma devono essere riportati sul rapporto settimanale facente parte del libretto individuale di controllo.

Art. 4.

La deroga è espressamente condizionata all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1976

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

ALLEGATO *A*

La sottoscritta impresa .
con sede legale in . . via/piazza .
titolare di licenza/autorizzazione all'autotrasporto di cose n. . del . . relativa all'autoveicolo (categoria tipo .) targa
dichiara, sotto la sua responsabilità, che la sede di servizio dell'autoveicolo anzidetto è sita nel comune di .
via/piazza . e che i trasporti svolti con il suddetto veicolo vengono effettuati per il periodo dal al entro un raggio di 50 km in linea d'aria dal centro del comune di cui sopra, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio.

Data, ...

Firma del titolare
o del rappresentante legale

. . . . .

UFFICIO PROVINCIALE M.C.T.C. DI . . . . .

AUTORIZZAZIONE N. . . . DEL . .

Vista l'istanza in data . . . dell'impresa . per i trasporti effettuati con l'autocarro targato . . entro un raggio di 50 km in linea d'aria dal centro del comune di . . ., ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, si accorda la deroga all'obbligo della compilazione da parte dei membri dell'equipaggio del libretto individuale di controllo, per i dati di cui all'art. 3, comma primo, del decreto ministeriale n. . del ., subordinata alla condizione che i membri stessi rechino con sé, vidimata dall'ispettorato provinciale del lavoro, la dichiarazione di cui all'allegato *B* dello stesso decreto.

La deroga ha validità dal . . al . .

Il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C.

. . . .

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
DEL LIBRETTO INDIVIDUALE DI CONTROLLO

La sottoscritta impresa . . . . con sede legale in . . . . . via/piazza . . . . . dichiara che il sig. . . . . . . titolare/dipendente dell'impresa stessa, membro dell'equipaggio di veicoli dell'impresa che effettuano trasporti nazionali di merci, per i quali è accordata la deroga alle norme di compilazione dei libretti individuali di controllo, prevista dal decreto ministeriale n. . . . del . . . ., osserverà per il periodo dal . . . . al . . . . . il seguente orario di servizio:

orario di uscita dalla sede di servizio ore . . . .
orario della pausa dalle ore . . . alle ore . . .
orario di rientro alla sede di servizio ore . . . .
giorno di riposo settimanale . . . .

Firma del titolare
o del rappresentante legale

. . . .

N. B. - Gli orari devono essere stabiliti nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (CEE) n. 543/69.

Visto, *il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro*

. . . .

(4712)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1976.

Riconoscimento del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Pav.Et - Pavimenti e traversine, in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Pav.Et - Pavimenti e traversine, con sede in Bari, per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla ditta Lo Russo;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Bari;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Bari il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Pav.Et - Pavimenti e traversine, con sede in Bari, promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5009)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1976.
Ricostituzione del consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine e nomina del presidente e dei vice presidenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 3 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1971, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del consiglio generale e alla nomina del presidente e dei due vice presidenti dell'Ente predetto;

Considerato che si rende necessario ricostituire gli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente, scaduti per compiuto quadriennio di carica dei propri componenti;

Viste le designazioni dei rappresentanti delle amministrazioni, degli enti e delle associazioni di categoria interessati;

Con riserva di provvedere alla nomina del rappresentante del Ministero del tesoro, non appena il Ministero stesso avrà comunicato la relativa designazione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guido Berardelli è nominato presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine, per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine è costituito dai seguenti membri, per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del presente decreto:

Presidente:

Berardelli dott. Guido.

Membri:

Mauri rag. Gianangelo, Masi dott. Angelo e Martucci dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Roberti dott. Ettore e Scipioni dott. Tito, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Prastaro dott. Marco, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Lepri dott. Luigi e Rinaldi dott. Nicola, in rappresentanza degli istituti di incremento ippico;

Borelli dott. Gino, Melzi d'Eril dott. Guido, Bianchi dott. Gian Saverio, Aloisi dott. Franco, Borghi dottor Guido e Angellotti cap. Ferdinando, esperti;

Biondi dott. Duilio e Incisa Della Rocchetta marchese Niccolò, in rappresentanza degli allevatori di cavalli da corsa al galoppo;

Prà Giuseppe e Veronesi Giuliano, in rappresentanza degli allevatori di cavalli da corsa al trotto;

Tudini dott. Piercarlo e D'Alessio avv. Carlo, in rappresentanza dei proprietari di cavalli da corsa al galoppo;

Emanuel Giovanni e Parenti dott. Vanni, in rappresentanza dei proprietari di cavalli da corsa al trotto;

Di Capua avv. Vittorio, in rappresentanza delle società di corse;

Migliaccio Pasquale, in rappresentanza degli assuntori delle scommesse;

Canzi Luigi e Lanzetta Emilio, in rappresentanza dei lavoratori dell'ippica;

Mezzanotte avv. Paolo, in rappresentanza del Jockey Club Italiano;

Franchini Alfredo, in rappresentanza dell'Ente nazionale corse al trotto;

Bruni dott. Pio, in rappresentanza della società Steeple Chases d'Italia.

Art. 3.

Il dott. Piercarlo Tudini (ramo galoppo) e il sig. Giovanni Emanuel (ramo trotto) sono nominati vice presidenti dell'U.N.I.R.E. per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(5027)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1976.
Ricostituzione del collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 3 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1971, con il quale è stato ricostituito il collegio sindacale dell'Ente sopracitato;

Considerato che si rende necessario ricostituire il predetto organo, scaduto per compiuto quadriennio di carica dei propri componenti;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico

Il collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine, per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto, è costituito dai seguenti membri:

Veneri dott. Renato, presidente;

Dini prof. Dino e Calviello dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Calderale dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Corvo dott. Andrea, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(5028)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-73.

Il giorno 27 ottobre 1975, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 1° aprile 1975, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 9 giugno 1975, ha avuto luogo a Parigi il deposito degli strumenti di ratifica dei seguenti atti internazionali:

accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici, adottato a Neuilly-sur-Seine il 9 dicembre 1971;

accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite meteorologico, adottato a Neuilly-sur-Seine il 12 luglio 1972;

accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma Spacelab, adottato a Neuilly-sur-Seine il 15 febbraio 1973;

accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti per telecomunicazioni, adottato a Neuilly-sur-Seine il 12 aprile 1973;

accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e alcuni Governi membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente un programma di cooperazione per lo sviluppo, l'acquisizione e l'utilizzazione di un laboratorio spaziale in collegamento con il sistema di navetta spaziale, adottato a Neuilly-sur-Seine il 14 agosto 1973;

accordo tra alcuni Governi europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma relativo al dispositivo di lancio Ariane, adottato a Neuilly-sur-Seine il 21 settembre 1973;

accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo, adottato a Neuilly-sur-Seine il 21 settembre 1973.

In conformità rispettivamente agli articoli 14(2), 13(2), 14(2), 13(2), 14(C), XVI(2), 12(2), gli accordi sopra indicati sono entrati in vigore per l'Italia il 27 ottobre 1975.

(4839)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 255, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 30 maggio 1973 dalla S.a.s. «Ilcea», in Gorizia, via Trieste, contro la delibera 20 dicembre 1972, n. 553/14, della giunta della camera di commercio di Gorizia con la quale fu respinta la apposizione proposta dalla stessa società contro la delibera camerale 11 ottobre 1972, n. 448, concernente la lavorazione di contingente di zucchero agevolato.

(4886)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 253, sono stati riuniti per connessione oggettiva, il ricorso straordinario prodotto dalla società Superal e quello prodotto dal comune di Prato (Firenze) concernenti esecuzione del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 settembre 1972.

Il ricorso della società Superal è stato dichiarato inammissibile e quello del comune di Prato è stato respinto.

(4888)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 256, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 14 maggio 1973 dalla S.r.l. «La Giulia» avverso la deliberazione 20 dicembre 1972, n. 553/14, con la quale la camera di commercio di Gorizia ha respinto il ricorso in opposizione della stessa ricorrente in merito alla delibera 11 ottobre 1972, n. 448, riguardante la lavorazione delle disponibilità di zucchero del contingente agevolato.

(4889)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 257, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla S.p.a. Grandi magazzini Coin contro la giunta regionale dell'Emilia-Romagna avverso il diniego all'apertura di un esercizio commerciale in San Lazzaro di Savena (Bologna).

(4887)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di medicina del lavoro presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di medicina del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5032)

Vacanza della cattedra di organizzazione aziendale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di organizzazione aziendale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5033)

Vacanza delle cattedre di storia dell'arte moderna (II cattedra), di filologia medioevale e umanistica e di filologia e storia bizantina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia dell'arte moderna (II cattedra);
2) filologia medioevale e umanistica;
3) filologia e storia bizantina,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5087)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 16 aprile 1976, il comune di Caiazzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1929/M)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 16 aprile 1976, il comune di Volla (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1931/M)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 16 aprile 1976, il comune di Palermo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 2.242.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1935/M)

Autorizzazione al comune di Cologna Veneta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 aprile 1976, il comune di Cologna Veneta (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.948.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1936/M)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1968/M)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.698.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1925/M)

Autorizzazione al comune di Camporgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Camporgiano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.061.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1926/M)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Longobardi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.466.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1927/M)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 aprile 1976, il comune di Presenzano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1928/M)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 aprile 1976, il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.573.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1930/M)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.223.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1932/M)

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Piazza Armerina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.614.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1933/M)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.427.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1934/M)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 aprile 1976, il comune di Peccioli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 203.903.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1937/M)

Autorizzazione al comune di Carpasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 aprile 1976, il comune di Carpasio (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.511.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1938/M)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Milazzo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 803.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1944/M)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Portici (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.058.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1945/M)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Camaiore (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 808.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1946/M)

Autorizzazione al comune di Sessa Aurunca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Sessa Aurunca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1947/M)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.041.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1948/M)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.508.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1952/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Cedro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Santa Maria del Cedro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.885.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1953/M)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Ascoli Satriano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.392.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1954/M)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1955/M)

Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Chieuti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1956/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.666.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1957/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Belmonte del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.795.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1958/M)

Autorizzazione al comune di Montenero Val Cocchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Montenero Val Cocchiara (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.384.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1959/M)

Autorizzazione al comune di Anversa degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.388.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1960/M)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.127.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1961/M)

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1962/M)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.091.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1963/M)

Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Presicce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 94.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1964/M)

Autorizzazione al comune di Specchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Specchia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 18.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1965/M)

Autorizzazione al comune di Montefredane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Montefredane (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.305.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1966/M)

Autorizzazione al comune di Morlupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Morlupo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 38.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1967/M)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1984/M)

Autorizzazione al comune di Negrar ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 aprile 1976, il comune di Negrar (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.639.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1940/M)

Autorizzazione al comune di Mango ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 aprile 1976, il comune di Mango (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.412.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1941/M)

Autorizzazione al comune di Motta Baluffi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 aprile 1976, il comune di Motta Baluffi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.207.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1942/M)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 aprile 1976, il comune di Marano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.842.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1943/M)

Autorizzazione al comune di Guardia Piemontese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976 il comune di Guardia Piemontese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1949/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di San Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.365.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1950/M)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Tuglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1951/M)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1969/M)

Autorizzazione al comune di Vairano Patenora ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Vairano Patenora (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1970/M)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1971/M)

Autorizzazione al comune di Pofi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Pofi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1973/M)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1974/M)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Piedimonte San Germano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1972/M)

Autorizzazione al comune di San Donato Val di Comino ad ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di San Donato Val di Comino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1975/M)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Strangolagalli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1976/M)

Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Vallerotonda (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.929.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1977/M)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Vicalvi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1978/M)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Ventotene (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1979/M)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dei mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1980/M)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Sarnano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1981/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina ad ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Castiglione in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.548.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1983/M)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Fiano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1982/M)

Autorizzazione al comune di Massafiscaglia ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1976, il comune di Massafiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1939/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 28 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	893 —	893 —	892 —	893 —	893 —	892,85	893,10	893 —	893 —	893 —
Dollaro canadese	908,95	908,95	904 —	908,95	908,75	908,90	908,50	908,95	908,95	908,95
Franco svizzero	353,71	353,71	354 —	353,71	353,70	353,70	353,70	353,71	353,71	353,70
Corona danese	148,38	148,38	148,50	148,38	148,25	148,30	148,36	148,38	148,38	148,40
Corona norvegese	162,74	162,74	163 —	162,74	162,75	162,70	162,85	162,74	162,74	162,75
Corona svedese	203,26	203,26	203,50	203,26	203,25	203,25	203,30	203,26	203,26	203,25
Fiorino olandese	332,20	332,20	332,50	332,20	332 —	332,20	332,22	332,20	332,20	332,20
Franco belga	22,945	22,945	22,98	22,945	22,94	22,95	22,95	22,9450	22,9450	22,95
Franco francese	191,29	191,29	191 —	191,29	191,10	191,28	191,24	191,29	191,29	191,30
Lira sterlina	1633,70	1633,70	1635 —	1633,70	1633,75	1633,65	1633,95	1633,70	1633,70	1633,70
Marco germanico	351,86	351,86	352,50	351,86	351,75	351,85	351,92	351,86	351,86	351,85
Scellino austriaco	49,20	49,20	49,20	49,20	49,30	49,20	49,20	49,20	49,20	49,20
Escudo portoghese	30,055	30,055	30,05	30,055	30 —	30,05	30,05	30,055	30,055	30 —
Peseta spagnola	13,257	13,257	13,25	13,257	13,25	13,20	13,24	13,2570	13,2570	13,25
Yen giapponese	2,986	2,986	2,98	2,986	2,984	2,98	2,9853	2,9860	2,9860	2,98

Media dei titoli del 28 aprile 1976

Rendita 5 % 1935	96,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,500
» 5 % (Ricostruzione)	96,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,950
» 5 % (Città di Trieste)	90,450
» 5 % (Beni esteri)	90,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,125
» 5,50 % » » 1968-83	81,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,300
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,625
» poliennali 7 % 1978	92,075
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,450
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1976

Dollaro USA	893,05
Dollaro canadese	908,725
Franco svizzero	353,705
Corona danese	148,37
Corona norvegese	162,795
Corona svedese	203,28
Fiorino olandese	332,21
Franco belga	22,947
Franco francese	191,265
Lira sterlina	1633,825
Marco germanico	351,89
Scellino austriaco	49,20
Escudo portoghese	30,052
Peseta spagnola	13,248
Yen giapponese	2,986

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a due posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire, per l'anno 1975, un concorso, per esami, a due posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina;
Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risultano disponibili due posti;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 18 giugno 1976 con inizio alle ore 8, presso l'istituto Antonianum, viale Manzoni, 1, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 19 giugno 1976 con inizio alle ore 8, presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze, istituto chimico, piazzale delle Scienze, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1976
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 286

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . (provincia di . . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . ; con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . ;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: francese, inglese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di chimica generale, chimica industriale ed applicata, sottoindicati:

chimica generale: struttura dell'atomo, legame chimico, stato liquido e soluzioni, stato solido, equilibri chimici, acidi e basi, elettrochimica e termochimica;

chimica industriale ed applicata: operazioni e procedimenti generali della chimica industriale, combustione e combustibili, lubrificazione e lubrificanti, materie plastiche, metalli e loro leghe, acque, materiali esplodenti e propellenti.

PROVA PRATICA

Esecuzione di un'analisi quantitativa di un miscuglio inorganico, con separazione dei due componenti e loro determinazione, una per via ponderale ed una per via volumetrica, con relazione scritta.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Chimica generale (struttura dell'atomo, legame chimico, stato liquido e soluzioni, stato solido, equilibri chimici, acidi e basi, elettrochimica e termochimica).

2) Chimica industriale ed applicata (operazioni e procedimenti generali della chimica industriale, combustione e combustibili, lubrificazione e lubrificanti, materie plastiche, metalli e loro leghe, acque, materiali esplodenti e propellenti).

3) Nozioni di legislazione su impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici, radioattivi e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nozioni di legislazione sociale.

4) Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
5) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(5020)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 25 successivo, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 253, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti i propri decreti 24 febbraio 1971 e 26 agosto 1974, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 4 marzo 1971, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 24 e addì 10 settembre 1974, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 190, con i quali venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Milano:

1.	Marchisio dott. Mario	punti	56,92	su 100
2.	Giubergia dott. Renzo	»	51,92	»
3.	Berti dott. Gianfranco	»	50,73	»
4.	Bonaccorso dott. Franco	»	41,12	»
5.	Lais dott. Riccardo	»	40,39	»
6.	Ioppolo dott. Giuseppe	»	39,21	»
7.	Reposi dott. Franco	»	38,09	»
8.	Ilotte dott. Franco	»	36,35	»
9.	Sommariva dott. Antonio	»	36,25	»
10.	Gardini dott. Sergio	»	34,52	»
11.	Matturri dott. Gianluigi	»	33,04	»
12.	Spila dott. Maurizio	»	32,15	»
13.	Confalonieri dott. Alberto	»	31,54	»
14.	Leonzio dott. Dario	»	31,29	»
15.	Capelli dott. Claudio	»	31,25	»
16.	Lombardi dott. Angelo	»	29,78	»
17.	Crippa dott. Edgardo	»	29,00	»
18.	Belloni dott. Leonardo	»	28,62	»
19.	Combi dott. Giorgio	»	24,92	»
20.	Pedercini dott. Luigi	»	24,58	»
21.	Milla dott. Giovanni Luigi	»	23,77	»
22.	Lo Bianco dott. Nino	»	23,00	»
23.	Lesma dott. Aldo	»	21,08	»
24.	Filippini dott.ssa Anna	»	20,17	»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1976
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 131

(4941)

OSPEDALE «S. MARTINO» DI ORISTANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di traumatologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano, via Rockfeller - tel. 71109.

(5052)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

In esecuzione della deliberazione 29 marzo 1976, n. 74/76/CA, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trieste, via dell'Istria, 65/1.

(5047)

OSPEDALE «A. CARDARELLI» DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto (2° posto) della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno), riservato a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno) (il posto di assistente è riservato a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(5044)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara) - tel. 0533/93017.

(5050)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della clinica otoiatrica;

un posto di assistente della divisione di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(5048)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(5046)

OSPEDALE DI ORZINUOVI E SONCINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Orzinuovi:

un posto di primario, un posto di aiuto ed un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di radiologia.

Ospedale di Soncino:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Orzinuovi (Brescia).

(5045)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina presso l'ospedale valdese di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino) - tel. 0121/91536.

(5051)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONÀ DI PIAVE

Revoca del concorso a due posti di assistente della prima e seconda divisione di medicina generale

In esecuzione della deliberazione 13 aprile 1976, n. 193, è revocato il concorso a due posti di assistente della prima e seconda divisione di medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1976.

(5049)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761150)